

## Più semplice destinare il Tfr progressivo ai fondi pensione

La Covip interviene in merito ad un quesito posto da un fondo in tema di eventuale conferimento del Tfr progressivo. In particolare la risposta inverte il conferimento dello stock di Tfr accantonato presso il proprio datore di lavoro al 31.12.2006 da parte dei lavoratori dipendenti prima dell'entrata in vigore della normativa decorrente dall'1.1.2007. La Covip ricorda che tale possibilità è stata prevista dalla legge n. 244/2007, dopo l'intervento amministrativo dell'Agenzia dell'Entrate con la circolare n. 70/2007. La legge in questione ha infatti previsto la possibilità di destinare il Tfr progressivo con l'introduzione del comma 7-bis all'art. 23 del Dlgs n. 252/2005.

Per la Covip, alla luce dell'evoluzione normativa, non si rende necessario integrare lo statuto del fondo per prevedere la destinazione dello stock progressivo, ove lo stesso non preveda tale ipotesi.

Le clausole statutarie in tema di contribuzione al fondo fanno riferimento alle fonti standard del finanziamento che valgono per la generalità degli iscritti partecipanti al fondo medesimo.

Le clausole standard - che ineriscono la generalità degli iscritti - fanno generalmente riferimento alla contribuzione afferente al Tfr maturando e non a quello precedente.

Il Tfr progressivo non costituisce una fonte di contribuzione normale, bensì eccezionale che può legittimamente trovare efficacia in base ad un accordo specifico individuale tra lavoratore ed azienda, ove ciò non sia già previsto dalla contrattazione collettiva. Tale possibilità può peraltro essere individuata nella nota informativa, ove si chiarisce al lavoratore la possibilità di poter allocare sulla propria posizione anche lo stock progressivo. Non occorre necessariamente per la Covip una revisione o integrazione della contrattazione collettiva sul presupposto che il Tfr progressivo può ben essere destinato al fondo in base ad un accordo individuale azienda-lavoratore.

La Commissione di vigilanza dei fondi pensione ritiene utile non solo la predisposizione ad hoc della nota informativa ma anche della modulistica che consenta al lavoratore di poter optare per tale possibilità, con tutte le necessarie informazioni ai fini fiscali. Infatti è opportuno dare informazione di sintesi del trattamento fiscale che si applica alle somme destinate a previdenza complementare facendo riferimento al documento fiscale nel dettaglio per la relativa disciplina. **Michele Regina**

Si fa riferimento alla nota del ... con la quale questo Fondo ha rappresentato le linee operative che intende adottare circa i conferimenti del Tfr progressivo, chiedendo conferma della correttezza delle

stesse, e al fax del ... u.s. con il quale è stata inoltrata copia del Modulo predisposto per la devoluzione di detti importi. Come noto, la possibilità di destinare a previdenza complementare anche lo stock di Tfr accumulato presso il datore di lavoro, oltre ai flussi futuri, ha formato oggetto di un primo chiarimento nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007. Il chiarimento dato in via interpretativa dall'Agenzia delle Entrate, è stato poi confermato anche in via normativa. La legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ha, infatti, introdotto, nell'art. 23 del Dlgs n. 252/2005, il comma 7-bis, recante le regole di tassazione in caso di conferimento del Tfr accantonato in anni progressivi (ossia prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 252/2005) e devoluto dopo il 1° gennaio 2007 alla forma di previdenza complementare. In merito a tale forma di finanziamento della previdenza complementare, oggi pacificamente ammessa e disciplinata, questo Fondo ha formulato, nella prima nota inviata,

### Covip - Risposta a quesito maggio 2009

**Oggetto:** Conferimento al Fondo pensione del Tfr progressivo (lettera inviata ad un Fondo pensione negoziale)

alcune considerazioni e chiesto alla Commissione un parere sulla correttezza degli intendimenti operativi rappresentati.

La prima questione evidenziata è quella dell'ammissibilità del conferimen-

to al Fondo del predetto Tfr progressivo nell'ipotesi in cui tale facoltà non sia espressamente contemplata dallo statuto. Come infatti indicato nella nota, lo statuto del Fondo non contiene previsioni puntuali in materia, ma solo una generica facoltà per il lavoratore di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. Al riguardo, si ha presente che le clausole statutarie in tema di contribuzione, riprese dallo Schema Covip, fanno riferimento a quelle che sono le fonti standard di finanziamento di un fondo pensione negoziale, valide per la generalità degli iscritti, il cui versamento è effettuato, di norma, con cadenze periodiche per tutta la fase di accumulazione. Quanto al Tfr è, quindi, menzionato soltanto il Tfr maturando e non anche il Tfr progressivo. Tale ultima fonte di contribuzione non è espressamente menzionata in quanto trattasi di una fonte eccezionale che non riguarda tutta la platea degli iscritti, ma solo quegli iscritti per i quali trovano applicazione appositi accordi con i datori di lavoro; la stessa si sostanzia, inoltre, in un versamento *una tantum*.



Ancorché il Tfr pregresso non sia espressamente menzionato all'interno dello statuto, codesto Fondo può senz'altro accogliere anche siffatte somme, atteso che non vi sono più dubbi sulla legittimità del loro versamento a previdenza complementare. Stante quanto sopra considerato, non si ritiene, inoltre, opportuno che il Fondo intervenga a modificare il proprio statuto per introdurre previsioni esplicite in tal senso. Indicazioni in materia potranno essere riportate in nota informativa, dando conto della possibilità per il Fondo di ricevere anche il Tfr pregresso ove previsto nei contratti collettivi o negli accordi collettivi o individuali di lavoro. Inoltre, è stato chiesto se sia necessario modificare la contrattazione collettiva nazionale o integrativa aziendale. Tale intervento non appare indispensabile, considerato che il Tfr pregresso può essere

devoluto a previdenza complementare anche sulla base di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro. Infine, sicuramente utile è la predisposizione, così come prefigurato dal Fondo, di un modulo sia per la formalizzazione dell'accordo sulla devoluzione del Tfr pregresso a previdenza complementare, ove questa non tragga già origine nella contrattazione collettiva, sia per la trasmissione al Fondo delle informazioni indispensabili per la gestione delle relative somme ai fini fiscali. A proposito di detto modulo, si segnala l'opportunità che venga ivi inserita anche una sintetica indicazione del trattamento fiscale applicabile alle relative somme, idonea ad informare l'iscritto, facendo poi rinvio al documento sul regime fiscale per la disciplina di dettaglio.

### Fondi interprofessionali e attività formative in azienda per i lavoratori in Cig

INPS - MESSAGGIO 4 GIUGNO 2009, N. 12838

**Oggetto:** Fondi interprofessionali per la formazione continua. Attività formative in azienda.

Nel quadro generale delle misure di potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, la legge n. 2/2009 - di conversione, con modificazioni del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale - ha innovato nelle attività a cura dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, è stato previsto che - per l'anno in corso - i Fondi possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al riguardo, si fa presente che i Fondi hanno già adottato misure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alle attività di formazione nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro. Conseguentemente, anche per i lavoratori in cassa integrazione è possibile realizzare attività formative direttamente in azienda.

### Ammortizzatori in deroga e lavoratori (e apprendisti) sospesi: nuova modulistica

INPS - MESSAGGIO 29 MAGGIO 2009, N. 12456

**Oggetto:** Aggiornamento modulistica.

Si comunica che sono stati aggiornati i moduli allegati alle circolari:

□ n. 73 del 26 maggio 2009 (Allegato 1); □ n. 75 del 26 maggio 2009 (Allegato 3).

### Dichiarazione redditi pensionati: al 30 giugno 2009 il termine di consegna

INPS - MESSAGGIO 1° GIUGNO 2009, N. 12479

**Oggetto:** Proroga del termine di consegna delle dichiarazioni reddituali.

Con messaggio n. 6972 del 27 marzo 2009 è stato disposto l'avvio dell'operazione di accertamento dei redditi dei pensionati residenti all'estero relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 e sono state fornite le indicazioni in merito alla gestione delle dichiarazioni. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 11 dell'art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, si comunica che i modelli, compilati con le informazioni necessarie e accompagnati dalla relativa documentazione, devono essere presentati agli Enti di patronato o ai Consolati d'Italia, che provvederanno ad inoltrarli telematicamente all'Istituto, entro il 30 giugno 2009. In alternativa, i pensionati possono spedire entro la stessa data i modelli compilati e sottoscritti, con allegata la documentazione richiesta e una fotocopia di un documento di riconoscimento valido, alla sede Inps che ha in carico la pensione.